



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

L'Assessore

PROT. N. 8727 DECRETO N. 8 DEL 15.06.2011

Oggetto: **L.R. 18 maggio 2006 n. 5 “Disciplina generale delle attività commerciali”, applicazione del comma 6, articolo 7 in materia di termini iniziali e finali delle vendite di fine stagione.**

Recepimento della decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2011 di approvazione del documento “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 143 del 6 ottobre 2010 con il quale è stato nominato l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio;
- VISTA la L.R. del 18 maggio 2006, n. 5 “Disciplina Generale delle Attività Commerciali” ed in particolare il comma 6, articolo 7 in cui si dispone che “i termini iniziali e finali delle vendite di fine stagione sono fissati con decreto dell’Assessore competente in materia di commercio”;
- CONSIDERATO che in assenza del predetto decreto Assessoriale ha trovato finora applicazione la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2000 n. 55/108, ormai superata;
- RITENUTO di dover provvedere ad adottare disposizioni in merito, ai sensi della L.R. n. 5 del 2006 citata;
- VISTO il documento approvato dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 24 marzo 2011 che reca “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione” e nel quale si



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

L'ASSESSORE

DECRETO N. 8
DEL 15.06.2011

individua la data di inizio delle vendite di fine stagione secondo le seguenti scadenze:

- Il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- Il primo sabato del mese di luglio;

ACQUISITO in merito il parere favorevole del Direttore Generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

SENTITE le associazioni dei commercianti, dei consumatori e dei Comuni;

RITENUTO di recepire quanto deciso nella citata riunione del 24 marzo 2011, al fine di ottemperare all'impegno di omogeneizzazione dei saldi di fine stagione su tutto il territorio nazionale;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni rappresentate in premessa, le vendite di fine stagione o saldi invernali si svolgeranno a partire dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e le vendite di fine stagione o saldi estivi si svolgeranno dal primo sabato del mese di luglio per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni in attuazione degli "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 24 marzo 2011;

ART. 2 Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale.

f.to L'Assessore
Luigi Crisponi